CAMERA DEI DEPUTATI N. 3917

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALPINO, CANNIZZO, BOTTA, TROMBETTA

Presentata il 16 marzo 1967

Rimborso da parte dei Comuni delle partite d'imposta non dovute sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 marzo 1963, n. 246, che ha istituito una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, ha tra l'altro concesso ai comuni la facoltà di applicare detta imposta ai proprietari che avevano venduto le aree posteriormente alla « data di riferimento » stabilita dai comuni stessi per calcolare l'incremento tassabile (data che può arrivare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la delibera comunale è stata adottata) ma prima dell'entrata in vigore della legge (5 aprile 1963).

Con sentenza n. 44 del 23 maggio 1966 tale disposizione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale perché ritenuta in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, che dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. La suprema Corte ha infatti rilevato che il rapporto tra imposizione e capacità contributiva risulta spezzato quando, come nel caso in esame, l'imposta si dovrebbe applicare « a rapporti esauriti, senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione, e del valore realizzato con essa, permangano nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilità che l'alienazione sia avvenuta in un tempo notevolmente remoto, in cui non era neanche prevedibile l'istituzione dell'imposta ».

Potranno trarre vantaggio da una tale decisione i contribuenti che hanno, a suo tempo, presentato ricorso contro l'accertamento dei comuni e per i quali l'autorità adita, al momento della pronuncia della suindicata sentenza da parte della Corte costituzionale, non aveva ancora emesso alcuna decisione definitiva. Di contro, nessun giovamento potranno trarre dalla dichiarata illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, i contribuenti che, non avendo fatto opposizione all'accertamento dei comuni, hanno versato quanto dagli stessi richiesto, e coloro che, con detti enti impositori, si sono accordati sull'ammontare da pagare. Si oppone infatti a ciò il primo comma dell'articolo 136 della Costituzione che dispone che « quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ».

Da quanto sopra appare evidente che la suindicata sentenza della Corte costituzionale ha dato origine ad una grave disparità di trattamento tra gli stessi contribuenti assoggettati, dai comuni, all'imposta sugli incrementi

di valore delle aree fabbricabili in base al secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, Mentre infatti, in seguito alla sentenza, coloro che avevano pendente ricorso hanno visto risolta in senso positivo la loro opposizione e non dovranno pagare più nulla per quanto preteso dai comuni, di contro, coloro che avevano già soddisfatto le richieste dei comuni e coloro che con detti enti si erano già accordati per il pagamento, non potranno chiedere né la restituzione di quanto versato né l'esonero dalla corresponsione di quanto pattuito.

Una tale discriminazione è però assurda e ingiusta perché viene a premiare proprio i cittadini meno volonterosi ed osservanti, mentre arreca danno a quelli più solerti e fiduciosi nei confronti del fisco. Inoltre se si considera che generalmente sono proprio i maggiori proprietari di aree fabbricabili coloro che, essendo dotati di maggiori mezzi e quindi di migliori consulenze, hanno ritenuto di ricorrere contro gli accertamenti dei comuni e che, invece, i più modesti sono quelli che hanno preferito pagare od accordarsi con i comuni, appare evidente come sia necessario eliminare sollecitamente la discriminazione in atto tra le due categorie sopraindicate. Ciò nell'interesse stesso delle pubbliche amministrazioni che non hanno certo nulla da guadagnare dal diffondersi tra i contribuenti del convincimento che, contro gli accertamenti per l'applicazione delle imposte, è sempre conveniente opporsi.

Proprio per eliminare la situazione sopra esposta venutasi a creare, in seguito alla decisione della Corte costituzionale, tra coloro che sono stati assoggettati dai comuni al pagamento dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, abbiamo ritenuto di predisporre il presente progetto di legge. Esso prevede, nel suo articolo unico che i comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai proprietari che hanno alienato le aree posteriormente alla data di riferimento stabilita dai comuni stessi, ma prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 246, sono tenuti a rinunciare a qualsiasi pretesa, anche indirettamente derivante dall'adozione di tali delibere, ed a rimborsare, agli aventi diritto, quanto riscosso per lo stesso titolo.

All'approvazione di tale proposta non sembra che possa costituire valida remora il fatto che le finanze dei comuni, già così dissestate, potrebbero trovarsi in ulteriori difficoltà nel fronteggiare l'onere derivante dall'obbligo di rimborsare quanto illegittimamente riscosso. Rileviamo infatti che, di fronte al principio di equità che la presente proposta tende ad affermare ogni altra considerazione deve passare in seconda linea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I comuni che, avvalendosi della facoltà loro concessa dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, hanno deliberato di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai proprietari che hanno alienato le aree posteriormente alla data di riferimento indicata nel primo comma dell'articolo 25 della suindicata legge ma prima dell'entrata in vigore della stessa, sono tenuti a rinunciare a qualsiasi pretesa, anche indirettamente derivante da tali deliberazioni, ed a rimborsare agli aventi diritto quanto riscosso per lo stesso titolo.